

VERBALE DI ACCORDO

art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
art. 1 decreto-legge 16 giugno 2020, n 52
art. 1 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104
art. 12 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137
art. 1 comma 300 e seguenti L 178/2020
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 08 febbraio 2021 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda LED SRL con sede legale in Rovato (Bs) Via San Fermo 18 a-b, P.IVA 02926210986,
rappresentata da Sergio Vittorio Milesi
con l'assistenza dello Studio Cadei Commercialisti Associati E
Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto
Uiltucs rappresentata da Paolo Proietti

Premesso che

- 1) la Società LED ha usufruito di periodi di cassa integrazione in deroga dal 09/03/2020 al 13/09/2020 e dal 19/10/20 al 31/01/21, ai sensi dei decreti 18/2020, 34/2020, 52/2020, 104/2020, 137/2020 per le 18 unità produttive con sospensione a zero ore; con accordi sindacali del 17/04/20, 23/06/20 e 21/09/20 e del 18/11/20.
- 2) Alla data del 01/02/2021 l'attività risulta ancora integralmente sospesa in tutte le unità produttive.
- 3) A seguito delle limitazioni, e successivamente chiusure delle attività imposte dai DPCM del 18/10/20, 24/10/20 e 03/11/2020, 03/12/20 e 14/01/21 si rende necessario un nuovo ricorso alla cassa integrazione in deroga per il periodo dal 01/02/21 al 30/06/21 ai sensi della Legge 178/2020.
- 4) La società LED ha pertanto segnalato alle OO. SS. sopra citate l'esigenza di procedere ad un ulteriore utilizzo della CIGD.
- 5) In data 08/02/2021 le Segreterie Nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL hanno inviato comunicazione di richiesta esame congiunto alla società LED SRL;
- 6) l'azienda LED SRL con matricola inps 7063734743 csc 70705 e codici di autorizzazione 0j0l2c3x ha un organico complessivo di n. 184 dipendenti suddivisi in 18 unità produttive dislocate in 6 regioni come da elenco allegato, pertanto non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (titolo I Dlgs 14/2015), rientra ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nel campo di applicazione della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD).
- 7) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito la sospensione totale dell'attività con conseguenti pesanti ricadute sulla liquidità;
- 8) Il blocco dell'attività rende indifferibile il ricorso alla CIGD con sospensione dal lavoro a zero ore per tutto il personale occupato nelle sopracitate unità produttive, pari a 184 lavoratori, per un periodo dal 01/02/2021 al 30/06/2021 come previsto dalla Legge 178/2020 come meglio specificato a livello di singola unità produttiva indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla Legge 27/20, dal DL 34/20 e dal DL

104/20, 137/2020 e dalla Legge 178/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD per n. 184 lavoratori), con sospensione a zero ore dal 01/02/2021 al 30/06/2021, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) L'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà a carico dell'INPS tramite le modalità di «pagamento diretto» di cui all'art. 22 co. 6 d.l. 18/2020.
- g) L'Azienda al fine di alleviare eventuali situazioni di temporanee difficoltà economiche, valuterà, per i dipendenti sospesi dal lavoro nel periodo 01/02/21 – 30/06/21, eventuali richieste di anticipi di retribuzione per importi netti pari a € 500,00 da recuperare alla prima retribuzione utile.
- h) si concorda che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- j) L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative e produttive e con la fungibilità delle mansioni, attiverà la rotazione del personale interessato al provvedimento di CIGD.
- k) L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa, o in alternativa potrà continuare a trattenere l'importo in busta paga con relativo successivo versamento.
- l) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- m) Le parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno quindi atto di aver esperito ed esaurito a tutti gli effetti di legge quando disposto e previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive norme attuative anche di contrattazione collettiva.

Rovato, li 08/02/2021

~~LED SRL~~
Via San Fermo, 18 A/B
25036 Rovato (BS)
C.F. e P.IVA 02926210986

Led Srl

Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs

Palo Primiti